

## IL PASSAPORTO EUROPEO NELLA MIFID LINEE GUIDA

La Mifid ha adottato un livello di armonizzazione tale da innalzare il grado di protezione dell'investitore e consentire alle società di investimento di fornire i propri servizi nella Comunità Europea, sulla base della supervisione del proprio paese di origine.

In deroga a tale principio, la Direttiva conferisce allo Stato membro ospite la responsabilità di far rispettare alcune regole, in relazione all'attività svolta attraverso le succursali, nel territorio nel quale la succursale è locata, visto che l'autorità ospite è la più vicina alla succursale ed ha maggiori possibilità di scoprire ed intervenire in caso di violazione delle norme che regolano le operazioni della stessa.

Scopo delle raccomandazioni è quello di avere un approccio comune sulle procedure di notifica stabilite dagli articoli 31 e 32 della Mifid e sulla futura collaborazione tra le autorità del paese ospite e del paese d'origine che sarà necessaria per garantire una supervisione efficiente e consistente delle attività transfrontaliere, tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva incluse nel capitolo II titolo IV (autorità competenti).

I punti fondamentali delle Linee Guida si possono riassumere così:

- armonizzazione delle procedure di notifica
- uniforme interpretazione degli articoli 31 e 32
- accrescere la collaborazione tra i regolatori del paese di origine e ospite nella fase di autorizzazione e supervisione
- chiarire alcuni aspetti relativi alla supervisione degli agenti collegati, degli MTF e uffici rappresentativi
- elaborazione di soluzioni pragmatiche per la transizione dal passaporto ISD e il passaporto Mifid, e
- dare priorità a quegli aspetti per i quali le imprese di investimento necessitano di chiarezza in tempi brevi

La preparazione delle Linee Guida è stata realizzata dal gruppo di esperti Mifid 3.

Le linee Guida non costituiscono legislazione europea e non richiedono nessuna azione specifica da parte del legislatore nazionale.

Gli Stati membri potranno applicarle nelle loro pratiche regolatorie giornaliere su base volontaria. La modalità con la quale le linee guida saranno applicate sarà verificata regolarmente dal Cesr, senza intaccare il ruolo della Commissione Europea quale "guardiano" dei trattati.

### **Attività di investimento transfrontaliere delle imprese di investimento attraverso agenti collegati**

La Mifid ha introdotto un nuovo regime per gli agenti collegati. Operando sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento, essi possono promuovere investimenti o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti, ricevere e trasmettere istruzioni o ordini del cliente riguardo i servizi di investimento o strumenti finanziari, collocare strumenti finanziari e/o fornire consulenza ai clienti o potenziali clienti riguardo a questi strumenti finanziari o servizi.

Quando un'impresa di investimento desidera offrire servizi di investimento in un paese ospite, può utilizzare agenti collegati, se il suo Stato di origine autorizza il loro uso. L'impresa di investimento può ricorrere ad agenti collegati per esercitare sia il suo diritto di fornire servizi, sia il suo diritto di libera impresa. In entrambi i casi, l'autorità del paese di origine informa l'autorità del paese ospite dell'intenzione dell'impresa di usare agenti collegati, e se disponibile al tempo della notifica, l'identità dei futuri agenti collegati in accordo con le procedure di notifica standard.

Quando la società utilizza il suo diritto di libera impresa per fornire servizi di investimento attraverso un agente collegato, stabilito in un paese in cui l'impresa di investimento non ha succursali, l'agente collegato sarà trattato come una succursale presente in quel paese. Quando un agente collegato è stabilito in un paese in cui l'impresa di investimento ha già una succursale, l'agente collegato è assimilato a quella succursale.

Gli agenti collegati traggono vantaggio dal principio della singola autorizzazione dell'impresa di investimento che rappresentano. L'autorità dello Stato di origine dell'impresa usa le procedure di notifica iniziali, per la costituzione di una succursale, per informare l'autorità del paese ospite dell'intenzione dell'impresa di investimento di utilizzare agenti collegati nello stato membro ospite. L'autorità del paese di origine dell'impresa di investimento informa l'autorità del paese ospite dei cambiamenti nella nomina di agenti collegati, utilizzando procedure standard per la notifica dei cambiamenti pertinenti alla succursale di un'impresa di investimento.

Gli agenti collegati possono essere ammessi solo nell'appropriato registro pubblico, così come specificato dall'art. 23.3 della Mifid, se è stabilito che gli stessi soddisfano il criterio di onorabilità e possiedono conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente, o potenziale cliente.

## **Linee Guida**

### **Raccomandazione n° 6**

Prima della registrazione, le autorità competenti degli Stati membri in cui esiste la possibilità che un agente collegato venga utilizzato o registrato e lo stato membro d'origine dell'impresa di investimento devono cooperare e scambiarsi le informazioni l'un l'altro, per assicurare che l'agente collegato abbia il requisito di onorabilità e le competenze necessarie.

L'art. 23.4 consente che la registrazione negli Stati membri possa essere effettuata in diversi modi, per esempio dal Governo, dalle Autorità competenti, dalle società di investimento, etc.

### **Raccomandazione n° 7**

Il Cesr ritiene che sarebbe utile se gli Stati membri studiassero l'uso di un template comune per i registri degli agenti collegati e il loro collegamento attraverso un sistema internet. Questo faciliterebbe la consultazione da parte dei clienti e potenziali clienti, in particolare quando si ricercano informazioni relative ad agenti collegati che svolgono servizi per conto di un'impresa di investimento operante in base transfrontaliera o in un paese che non ha un regime per gli agenti collegati.

Gli agenti collegati stabiliti in uno Stato ospite sono soggetti alle disposizioni Mifid relative alle succursali in base all'art. 32.2. Questo significa che la suddivisione di responsabilità tra le autorità dello Stato di origine e dello Stato ospite per l'autorizzazione e per la supervisione delle loro attività e l'applicazione degli obblighi legati ai servizi di investimento e alle attività corrispondono a quelli definiti per le succursali, sotto il diritto di libero stabilimento.

L'impresa di investimento resta pienamente e incondizionatamente responsabile per ogni azione o omissione compiuta dai suoi agenti collegati. L'autorità del paese di origine dell'impresa di investimento si assicura che l'impresa, che prevede l'uso di agenti collegati, monitorizzi e controlli la conformità dei suoi agenti collegati ai requisiti Mifid.

#### **Raccomandazione n° 8**

I membri del Cesr concordano nel cooperare e scambiarsi informazioni allo scopo di monitorare e supervisionare effettivamente l'impresa di investimento e il suo uso di agenti collegati, anche quando il paese ospite non abbia un suo proprio regime per gli agenti collegati.

Le autorità competenti sono consapevoli che l'utilizzo di un agente collegato come una succursale, costituita per fornire servizi di investimento secondo la Mifid, porterà nuovi dubbi su come la supervisione dovrà essere organizzata. In particolare, su come l'art. 32.7 sarà applicato nel contesto degli agenti collegati, essendo gli stessi considerati come entità non autorizzate nello Stato membro ospite. Un altro dubbio potrebbe sorgere nell'applicazione dell'art. 23.6 che consente agli Stati membri di rinforzare o aggiungere requisiti per gli agenti collegati registrati sotto la loro giurisdizione.

Per risolvere i dubbi citati, sono rilevanti le seguenti considerazioni:

- a) come un'impresa di investimento controlla le attività dei suoi agenti collegati;
- b) come i regolatori esercitano la supervisione sulle entità non autorizzate;
- c) come assicurare che gli agenti collegati rispettino le normative antiriciclaggio
- d) come il regolatore dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento verifica che l'agente collegato in un altro Stato implementi le procedure dell'impresa in modo adeguato
- e) come il meccanismo di compensazione dello Stato membro di origine opera per coprire le perdite attribuibili agli agenti collegati.

Dopo novembre 2008, con un anno di applicazione pratica delle regole Mifid, il Cesr avrà gli elementi opportuni che gli consentiranno di prendere una decisione ragionata su quali ulteriori lavori dovranno essere svolti in questa area.

#### **Raccomandazione n° 9**

Gli Stati membri del Cesr concordano nel cooperare per indirizzare i problemi di supervisione pratica relativi agli agenti collegati.

Nel caso di un agente collegato che fornisca servizi di investimento o altre attività per e in conto di un'impresa di investimento, e che agisca sotto la piena e incondizionata responsabilità dell'impresa di investimento si raccomanda inoltre che:

- Il nome dell'agente collegato sia incluso nei dettagli dell'impresa di investimento sul suo registro, o
- Il nome della società di investimento che l'agente collegato rappresenta dovrebbe essere contenuto in un registro separato degli agenti collegati (se lo stato membro consente l'utilizzo di agenti collegati)

## **PROTOCOLLO SULLE NOTIFICHE DEL PASSAPORTO MIFID**

Servizi ed Attività delle imprese di investimento: Notifiche

*2.1.1 Contenuto delle notifiche effettuate dall'Autorità competente dello Stato Membro d'origine all'Autorità competente dello Stato Ospite*

L'articolo 31 della Direttiva richiede una notifica da parte dell'Autorità competente dello stato d'origine che includa un programma delle operazioni per la libera fornitura di servizi oltre frontiera. E' concordato che il programma delle operazioni di notifica dovrebbe essere limitato a:

- includere l'identità degli agenti collegati che l'impresa intende utilizzare per la fornitura di servizi nel territorio dello Stato Membro ospite (se applicabile e nei casi in cui l'informazione è disponibile al tempo della notifica), se l'impresa intende utilizzare agenti collegati nei territori degli Stati Membri nei quali i servizi dovrebbero essere forniti;

*2.2.1 Contenuto della richiesta effettuata dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine*

Ogni impresa di investimento che desidera stabilire una succursale in un altro Stato membro deve comunicare informazioni certe all'Autorità competente del suo paese. L'art 32(2) della Direttiva, include tra le informazioni un programma delle attività che indichi i servizi e/o le attività di investimento, nonché i servizi accessori prestati dalla succursale e la sua struttura organizzativa e specifichi se essa intende avvalersi di agenti collegati.